Venerdì, 29 Settembre 2017, 08.45



POLITICA E SANITÀ

Home / Politica e Sanità / Trattenute su Tfr. Anaao agli iscritti; chiedere soldi indietro a ospedali e Inps

Trattenute su Tfr, Anaao agli iscritti: chiedere soldi indietro a ospedali e 2017 Inps

TAGS: INPS. ANAAO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO



Spedire una raccomandata A/R al direttore generale dell'Asl e una al Direttore Generale Inps con la diffida a cessare la trattenuta del 2,5% della retribuzione e la richiesta di restituire, con interessi e rivalutazione, gli importi già versati dal medico della dirigenza pubblica per il suo Tfr. Il suggerimento arriva in una circolare del sindacato Anaao Assomed agli iscritti che intende porre fine a una trattenuta considerata ingiusta alla quale sono soggetti i medici assunti dal 2001 negli ospedali pubblici. Recenti sentenze controverse potrebbero incoraggiare gli ottimisti e scoraggiare i pessimisti in vista di un ricorso per riavere le somme indebitamente tolte: in attesa di decidersi, la mossa targata Anaao è interrompere i termini della prescrizione, che decorre dalla prima trattenuta effettuata dal datore di lavoro. Anche qui, i giudici si dividono: per alcuni il diritto a ricorrere cessa dopo 5 anni, per altri dopo 10.

La storia si snoda dopo la riforma Dini delle Pensioni, legge 335 del 1995, la quale prevedeva che i dipendenti pubblici, fino ad allora retribuiti a fine carriera con il Trattamento di fine servizio alimentato da una voce stipendiale su cui si effettuava la trattenuta, passassero al contratto di diritto privato e al Tfr. Il Dpcm 20 dicembre 1999 stabilì che ai pubblici dipendenti assunti entro il 2000 continuava ad applicarsi la disciplina del Trattamento di fine servizio, TFS: l'Asl versa il 6,10 % del reddito rivalendosi sul dipendente del 2,5% della base contributiva pari all'80% della somma delle voci imponibili in busta. Invece, come sottolinea Palermo nel suo articolo sul sitowww.anaao.it, agli assunti dal 2001 (e ai contratti a tempo determinato culminati con assunzione da maggio 2000) si applica il TFR, come nel privato, e il datore di lavoro Pa accantona il 6,91% della retribuzione rivalutato annualmente e liquidato in forma di capitale alla cessazione dal servizio. Per evitare disparità a svantaggio della "vecchia guardia", però, il Dpcm del '99 reintrodusse il prelievo del 2,5%. «Ma su basi diverse è creando in questo modo una discriminazione peggiore», ribadisce Marco Perelli Ercolini vicepresidente Federspev ed autore di numerosi interventi sulla problematica nelle sue "Brevia" (<u>www.perelliercolini.it</u>). «Infatti, alla trattenuta del 2,5% si accompagna un trattamento fiscale non agevolato. L'indennità premio di servizio godeva di un'agevolazione fiscale che riduceva sia la base imponibile sia la tassazione del trattamento del 40,98% e in più c'era una quota non tassata pari a 309 euro. Invece nel Tfr non ci sono sgravi fiscali e l'unico beneficio è la franchigia di 309 euro».

«In merito alla questione della legittimità, o meno, della trattenuta per il personale in regime di TFR, la giurisprudenza di merito eI estremamente ondivaga», conferma il vicesegretario Anaao Carlo Palermo. «A varie pronunce positive se ne contrappongono altrettante negative, tra cui una della Corte di Appello a Torino ed una del Tribunale di Firenze a proposito di un ricorso promosso da Anaao Toscana. L'esito di un giudizio in materia appare quindi sommamente incerto in assenza di indicazioni piul sicure che potranno trarsi da future pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione. Il

problema è ora per molti assunti negli scorsi anni evitare la prescrizione, che - anche qui - per certi giudici è quinquennale e per altri decennale».

Mauro Miserendino

© RIPRODUZIONE RISERVATA